

| Testo vigente | Testo modificato |
|---|---|
| <p>Art. 53 comma 6:</p> <p>Le occupazioni di aree del demanio e del patrimonio indisponibile del Comune, effettuate con antenne e/o impianti di telecomunicazione, di comunicazione elettronica, di telefonia mobile, di comunicazione per emittenza radio e televisiva e nuove tecnologie di telecomunicazioni, sono soggette al pagamento del canone in base alle tariffe a mq. deliberate dalla Giunta Comunale, considerando per ogni antenna/impianto una superficie convenzionale di 30 mq., a prescindere dall'estensione effettiva delle aree occupate. Il canone dovrà essere pagato da ogni gestore operatore presente sull'antenna/impianto.</p> | <p>Art. 53 comma 6:</p> <p>Agli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 L. 160/2019 si applicano le disposizioni di legge.</p> |
| <p>Art. 59 comma 8:</p> <p>Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo <i>(comma modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2021)</i>.</p> | <p>Art. 59 comma 8:</p> <p>Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo (comma modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2021). Nel caso di rateizzazione la prima rata dovrà essere pagata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione e potranno essere utilizzate le scadenze ancora utili alla data di fine occupazione.</p> |
| <p>Art. 61 comma 1:</p> <p>L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dovuto e non versato a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.</p> | <p>Art. 61 comma 1:</p> <p>L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.</p> |